



Determinazione Dirigenziale 2019

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione delle attività di collaborazione (150 ore) di carattere generico per l'anno accademico 2019/2020 – riapertura termini presentazione domanda.

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019 del 15 gennaio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che reca norme di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, che in attesa della definizione e adozione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), continua a disciplinare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che reca norme in materia di accesso ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea;

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1996, n. 15, "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" come modificata dalla Legge Regionale 18 giugno 2013, n. 15;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 761 del 4 giugno 2019 relativa al Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio per l'anno accademico 2019/2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1622 del 5 luglio 2019 che ha indetto il bando per l'assegnazione delle attività di Collaborazione (150 ore) di carattere generico per l'anno accademico 2019/2020;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione della domanda di Collaborazione e per la richiesta di rilascio dell'attestazione I.S.E.E. 2019 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" era fissato al 30 agosto 2019, in analogia a quanto stabilito per l'assegnazione della Borsa per il diritto allo studio;

CONSIDERATO che per l'assegnazione della Borsa per il diritto allo studio dell'anno accademico 2019/2020, anche a seguito di quanto stabilito dalla Regione del Veneto con Decreto n. 1038 del 13 settembre 2019 che riconosce alle Università ed agli ESU del Veneto la facoltà di disporre la riapertura del termine dei bandi per l'assegnazione della Borse, è stato riaperto il termine di presentazione della domanda al 30 settembre 2019;

CONSIDERATA l'opportunità, in analogia a quanto previsto per l'assegnazione della Borsa per il diritto allo studio, di riaprire il termine per la presentazione della domanda di Collaborazione (150 ore) di carattere generico per la richiesta di rilascio dell'attestazione I.S.E.E. 2019 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" sino alla data del 30 settembre 2019, analogamente a quanto previsto per il precedente anno accademico, facendolo coincidere con il termine previsto per l'iscrizione all'Ateneo;

SENTITI PRESO ATTO il Rettore ed il Direttore Generale, favorevoli alla riapertura del suddetto termine. che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DETERMINA

Art. 1 Il termine per la presentazione della domanda di Collaborazione (150 ore) di carattere generico e per la richiesta di rilascio dell'attestazione I.S.E.E. 2019 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", scaduto in data 30 agosto 2019 è riaperto sino e non oltre le ore 12:30 di lunedì 30 settembre 2019.



Art. 2 Gli articoli 5 e 6 del Bando per l'assegnazione delle attività di Collaborazione (150 ore) di carattere generico per l'anno accademico 2019/2020, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1622 del 5 luglio 2019, sono di conseguenza così modificati:

[...]

Art. 5 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve iscriversi all'anno accademico 2019/2020 **entro il termine non differibile del 30 settembre 2019 ore 23:59** se iscritto ad un corso di laurea triennale o ad anni successivi di un corso di laurea magistrale, 16 dicembre 2019 se iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale.

La domanda di partecipazione invece dovrà essere da tutti gli studenti presentata **entro il 30 settembre 2019 ore 12:30**, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

Lo studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale che intende laurearsi nella sessione autunnale dell'anno accademico 2018/2019 (ottobre - novembre 2019) o in quella straordinaria dello stesso anno accademico (febbraio - aprile 2020) e che non sia iscritto ad anni fuori corso, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per l'anno accademico 2018/2019.

2. Potrà accedere alle attività di collaborazione lo studente che si iscrive nell'anno accademico 2019/2020:

- al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
- al primo anno o successivo dei corsi di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
- ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni, purché non assegnatari di borsa di dottorato e non iscritti in co-tutela;
- ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";
- ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I e II livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Lo studente potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
- partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università Ca' Foscari Venezia oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree;
- in caso di contemporanea iscrizione all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2019/2020 in una sola delle due carriere.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione. Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
- per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".

Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

4. Allo studente iscritto per l'anno accademico 2019/2020 al primo anno dei seguenti corsi di studio è richiesta:

- corso di laurea magistrale: votazione di laurea di primo livello non inferiore a 95 su 110;
- corso di dottorato di ricerca: l'ammissione e la conseguente iscrizione al corso;
- corso di master di I° livello: votazione di laurea di primo livello non inferiore a 95 su 110;



- d) corso di master di II° livello: votazione di laurea di secondo livello non inferiore a 95 su 110.
5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2019/2020 ad anni successivi al primo deve essere in possesso:
- a) per i **corsi di laurea**, alla data del 10 agosto 2019, di:
- almeno 25 CFU per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 80 CFU per lo studente iscritto al terzo anno;
 - almeno 135 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.
- Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:
- per il secondo anno, 12 CFU;
 - per il terzo anno, 25 CFU;
 - per il quarto anno, 60 CFU;
 - per il quinto anno, 80 CFU;
 - per il sesto anno, 110 CFU;
 - per il settimo anno, 135 CFU.
- b) per i **corsi di laurea magistrale**, alla data del 10 agosto 2019, di:
- almeno 30 CFU per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 80 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso;
- Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:
- per il secondo anno, 15 CFU;
 - per il terzo anno, 30 CFU;
 - per il quarto anno, 60 CFU;
 - per il quinto anno, 80 CFU;
- c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: dell'ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;
- d) per i **corsi di master di I° e II° livello**: dell'ammissione all'anno successivo, se previsto.
6. Per lo studente partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università Ca' Foscari Venezia oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'Ateneo secondo quanto previsto dall'accordo di mobilità.
7. Lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus". Il bonus va fatto valere una sola volta nel corso degli studi ed assume valori diversi in base all'anno in cui viene utilizzato:
- a) per i corsi di laurea:
- 5 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - 12 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - 15 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
- b) per i corsi di laurea magistrale:
- 15 CFU, se non utilizzato nel precedente corso di laurea.
- Il bonus si considera utilizzato se risulta effettivamente necessario al raggiungimento dei requisiti. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua (es. se si richiede il bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e se ne utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni lo studente potrà utilizzare soltanto la quota residua pari a 2 CFU).
- Non è previsto l'utilizzo del bonus di cui alle lettere a) e b) per lo studente:
- iscritto ai corsi di laurea con lo status di part-time;
 - iscritto ai corsi di laurea magistrale con lo status di part-time;
 - iscritto ai corsi di dottorato di ricerca;
 - iscritto ai corsi di master di I° e II° livello;
 - partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree.
8. In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i CFU riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio.



9. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU derivanti da:
- esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
 - esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
10. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea, conseguita sia secondo l'ordinamento ante D.M. 509/99 sia secondo il nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.
11. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea conseguita secondo l'ordinamento ante D.M. 509/99, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.
12. Lo studente dovrà essere in possesso di un I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore al limite fissato per ottenere la riduzione delle tasse e dei contributi, pari a Euro 59.999,99.
13. Allo studente con cittadinanza diversa da quella italiana, vincitore della collaborazione, è richiesta la conoscenza della lingua italiana con un livello B2 di cui sarà tenuto a produrre, in sede di sottoscrizione del contratto, idonea documentazione rilasciata da uno dei seguenti enti:
- School for International Education (SIE) - Università Ca' Foscari Venezia
 - CELL: Università per Stranieri di Perugia (<http://www.cvcl.it/categorie/categoria-64?explicit=SI>)
 - CILS: Università per Stranieri di Siena (http://cils.unistrasi.it/79/82/I_LIVELLI_CILS.htm)
 - CERT.IT: Università Roma Tre (<http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/>)
 - PLIDA: Società Dante Alighieri (<https://plida.it/certificazione-plida.html>)
 - OLS: Erasmus Online Linguistic Support - solo per studenti in mobilità incoming (<https://erasmusplusols.eu/it/>)
 - Certificazioni rilasciate da enti differenti da quelli sopra citati potranno eventualmente essere valutate.

Lo studente con cittadinanza diversa da quella italiana non sarà tenuto ad attestare la conoscenza della lingua italiana a livello B2 nel caso in cui:

- sia iscritto ad un corso di laurea ed abbia conseguito il diploma di scuola superiore in lingua italiana presso un istituto con sede legale in Italia;
- sia iscritto ad un corso di laurea magistrale, un corso di dottorato di ricerca o un corso di master ed abbia conseguito il diploma di scuola superiore in lingua italiana presso un istituto con sede legale in Italia e/o la laurea in lingua italiana presso un'Università con sede legale in Italia.

In fase di sottoscrizione del contratto, lo studente sarà tenuto a presentare l'attestazione del livello richiesto di conoscenza della lingua italiana. In caso di mancata presentazione dell'attestazione lo studente decadrà dalla possibilità di svolgere l'attività di collaborazione.

14. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando, non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 6 - Partecipazione al concorso

1. Può presentare domanda lo studente che risulti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
2. Per poter concorrere al bando tutti gli studenti a prescindere che siano già iscritti all'Ateneo o che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e master dell'Ateneo dovranno:
 - a) **entro il termine non differibile del 30 settembre 2019 ore 12:30:**
 - **richiedere l'attestazione I.S.E.E. 2019 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", in favore dello studente richiedente il beneficio,** del quale deve



riportare il codice fiscale. Tale attestazione I.S.E.E. non dovrà riportare omissioni/difformità. Per richiedere l'attestazione I.S.E.E. lo studente dovrà compilare la DSU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione "servizi online" del sito web dell'INPS (www.inps.it), oppure con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato. Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare entrambi richiedenti il beneficio l'attestazione I.S.E.E. deve riportare l'indicazione che la stessa si applica in favore di ciascuno studente del quale deve essere riportato il codice fiscale. Gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero dovranno attenersi alle modalità operative di calcolo dell'I.S.E.E. che sono indicate all'indirizzo www.unive.it/tasse > Come presentare l'ISEE, facendosi rilasciare l'I.S.E.E. parificato.

L'attestazione cartacea dell'I.S.E.E. 2019 non deve essere consegnata all'Università, che la importerà se lo studente avrà trasmesso la Richiesta agevolazioni. Non saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. per l'Università senza trasmissione della richiesta agevolazioni o richieste oltre il suddetto termine; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della DSU.

- **presentare**, a partire dall'8 luglio 2019, la domanda di Collaborazione compilando e trasmettendo esclusivamente in forma on line la "**Richiesta agevolazioni**" disponibile nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "*Richiesta agevolazioni*", attraverso la quale si dà contestualmente mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione I.S.E.E. Se al termine della compilazione la Richiesta di agevolazioni non sarà trasmessa, mancando così di validità, la domanda di Collaborazione non potrà in nessun caso essere accolta. Dopo la corretta trasmissione della domanda sarà rilasciata una ricevuta che l'interessato dovrà conservare quale prova di avvenuta presentazione della domanda; tale ricevuta sarà anche inviata via mail all'indirizzo dello studente (numerodimatricola@stud.unive.it).
- b) **entro il termine non differibile del 30 settembre 2019 ore 23:59 per gli studenti dei corsi di laurea e iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale e del 16 dicembre 2019 ore 23:59 per gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale e gli studenti trasferiti da altri Atenei** (questi ultimi dovranno però aver presentato domanda di trasferimento verso Ca' Foscari entro il 30 settembre 2019).
 - **isciversi all'anno accademico 2019/2020** versando, a partire dal 1 luglio 2019 per gli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, o dal 22 luglio 2019 per gli iscritti agli anni successivi, la prima rata di tasse e contributi.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni (di cui alle lettere a e b) riportate nel presente comma comporterà l'esclusione dal concorso.

Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Si potrà, inoltre, verificare lo stato di svolgimento delle suddette operazioni collegandosi alla propria Area riservata nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "*Riepilogo richiesta agevolazioni*".

[...]

Venezia,

Il Dirigente
dott.ssa Francesca Magni

Allegati: 1

Bando per l'assegnazione delle attività di Collaborazione (150 ore) di carattere generico per l'anno accademico 2019/2020

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Francesca Magni

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
dott.ssa Francesca Magni